



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/18 DEL 30.8.2011

Oggetto: Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11, comma 2, lett. b). Interventi per innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro. Modifica delle Direttive di attuazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008, integrate con la deliberazione della Giunta regionale n. 56/78 del 29 dicembre 2009.

L'Assessore dell'Industria fa presente che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008, integrata con la deliberazione n. 56/78 del 29 dicembre 2009, sono state approvate le Direttive di attuazione dell'articolo 11, comma 2, lett. b), della legge 27 ottobre 1994, n. 598, concernente la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi alle piccole e medie imprese industriali per investimenti in innovazione tecnologica tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Assessore fa presente che l'articolo 3 delle sopracitate Direttive di attuazione prevede l'esclusione degli aiuti in argomento per le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli così come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 (ora 107) e 88 (ora 108) del Trattato). Per prodotti agricoli si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato (ad esempio carni, latte e derivati, vini, olio etc.) con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000; i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Tale esclusione comporta che una significativa percentuale di imprese regionali, quali quelle operanti nel settore delle industrie alimentari e delle bevande, non possano beneficiare delle agevolazioni in argomento. Come è noto il settore agroalimentare rappresenta una significativa percentuale del settore manifatturiero della Regione Sardegna, sia in termini di valore aggiunto che in termini occupazionali.



Si ritiene pertanto che un sostegno per la realizzazione di nuovi investimenti, in particolare con alti contenuti di innovazione tecnologica, rappresenterebbe uno strumento importante per consentire a questo settore di contribuire in maniera significativa a far uscire l'economia regionale dall'attuale grave fase di crisi. È da tenere infatti in considerazione l'importante indotto che lo sviluppo del settore agroalimentare comporterebbe sia a monte delle filiera produttiva e quindi per il comparto agricolo sia a valle per i servizi connessi sia al turismo che alla commercializzazione dei prodotti medesimi.

L'Assessore propone pertanto una modifica delle Direttive di attuazione dell'art. 11 comma 2 lett.b) della legge n. 598/1994 inserendo tra le imprese agevolabili quelle operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, come sopra definiti.

Rimangono invece escluse le attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei soli casi previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero:

- a) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione;
- b) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Tenuto conto che l'intervento è cofinanziato con il POR FESR 2007-2013 con detta modifica si prevede anche un impatto positivo in termini di accelerazione della spesa delle risorse dedicate.

L'Assessore dell'Industria propone pertanto di sostituire il comma 3 dell'articolo 3 delle Direttive di attuazione dell'articolo 11, comma 2, lett. b), della legge 27 ottobre 1994, n. 598, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008, integrata con la deliberazione n. 56/78 del 29 dicembre 2009, con il seguente testo:

“Sono altresì esclusi gli aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria e alla commercializzazione di prodotti agricoli.

Sono ammissibili gli aiuti a favore di attività di trasformazione dei prodotti agricoli ad esclusione dei seguenti casi:

- a) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
- b) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.”

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Industria, constatato che il Direttore



generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di sostituire il comma 3 dell'articolo 3 delle Direttive di attuazione dell'articolo 11, comma 2, lett. b), della legge 27 ottobre 1994, n. 598, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008, integrata con la deliberazione n. 56/78 del 29 dicembre 2009, con il seguente testo:

“Sono altresì esclusi gli aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria e alla commercializzazione di prodotti agricoli.

Sono ammissibili gli aiuti a favore di attività di trasformazione dei prodotti agricoli ad esclusione dei seguenti casi:

- a) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
- b) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci